# CITTÀ DI LODI



Settore 7 - Ufficio Viabilità

Lodi, 13 Giugno 2012 Prot. N. 20752/2012 Cat.01 Cl.06

### ORDINANZA N° 238/2012 DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE

# TI DIRIGENTE

<u> </u>	
	Visto I' Art. 107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 nº267;
	Visti gli Artt. 5, 7 e 37 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 concernente l' approvazione delle norme per la disciplina della circolazione stradale;
	Visto il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada;
	Vista la richiesta del Presidente dell'Associazione Viviamo insieme il nostro quartiere-Porta d'Adda in ordine alla richiesta di adottare gli opportuni provvedimenti viabilistici provvisori al fine di consentire lo svolgimento dell'iniziativa denominata "Sapori e suoni sul lungo Adda";
ODDINA	

#### ORDINA

☐ In Via Lungo Adda Bonaparte, il giorno 23 Giugno 2012 dalle ore 14.00 alle ore 24.00, è istituito il divieto di sosta, con rimozione coatta, esteso su ambo i lati a tutte le categorie di veicoli; è prevista deroga per i veicoli appartenenti al Comitato organizzatore limitatamente alle attività di supporto alla manifestazione. L'eventuale verificarsi di condizioni atmosferiche tali da rendere impossibile lo svolgimento della manifestazione determina il rinvio della stessa al giorno 24 Giugno 2012, sempre nel rispetto della fascia oraria indicata.

Le prescrizioni sono rese di pubblica conoscenza mediante l'esposizione di segnali stradali così come previsto dal D.P.R. 16 Dicembre 1992 nº495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada). L'ordinanza avrà, pertanto, efficacia e decorrerà immediatamente, se non differentemente specificato dalla posa della segnaletica stradale di circostanza.

### DISPONE

L'inosservanza delle prescrizioni previste dall'Ordinanza è punita ai sensi dell'Art.7 Del D.L.gs. 30 Aprile 1992 nº 285.

I veicoli che impropriamente sostano nelle vie interessate dal presente atto, verranno rimossi e trasportati dal soggetto incaricato del servizio presso la depositeria autorizzata dalla locale Prefettura.

La restituzione, ai legittimi proprietari, dei veicoli rimossi avverrà esclusivamente previo pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia.

## DEMANDA

Alla Polizia Locale ed ai restanti soggetti indicati dal vigente Art.12 del D.Lgs.30 Aprile 1992 nº285, l'osservanza della presente Ordinanza facendo obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare.

Ai sensi dell'Art.37 D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 e dell'Art.74 D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, è ammesso ricorso contro la presente Ordinanza entro il termine di 60 (sessanta) giorni, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto. Il ricorso dovrà contenere oltre all'indicazione del titolo da cui sorge l'interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell'opposizione al provvedimento o all'Ordinanza, con l'eventuale proposta di modifica o di aggiornamento. Inoltre dovrà essere notificato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e all'Ente competente all'apposizione della segnaletica, così come disposto dall'Art.37 del C.d.S. In via alternativa, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Lodi (Legge 06 Dicembre 1971, nº1034).

La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio PC/pl

> Il Dirigente supplente **Arch. Luigi TRABATTONI**